



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 3 OTTOBRE 2003

### 1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

#### Sommario

<b>LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2003 - N. 17</b>	(5.3.4)	
Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto . . . .		2
<b>REGOLAMENTO REGIONALE 1 OTTOBRE 2003 - N. 21</b>	(4.4.1)	
Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla l.r. 3 giugno 2003, n. 6		4

(BUR2003021)

(5.3.4)

**Legge regionale 29 settembre 2003 - n. 17**  
**Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. La presente legge attua le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), estendendo il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta.

2. Sono obiettivi della presente legge:

- a) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;
- b) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall'amianto;
- c) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto.

**Art. 2**  
**(Bonifica di piccoli quantitativi di amianto)**

1. In osservanza del d.P.R. 8 agosto 1994 sono erogati contributi a fondo perduto ai comuni per il risanamento dell'ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, ovvero inferiori a metri quadrati trenta e a chilogrammi quattrocentocinquanta.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con la competente commissione consiliare in sede di prima approvazione, approva il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica di cui al comma 1.

3. I comuni istituiscono un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all'interno del proprio territorio l'esistenza di micro discariche di amianto; il censimento è effettuato anche con l'ausilio dell'ASL e dell'ARPA.

4. I comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto.

5. In attuazione dell'articolo 1, la Regione prevede contributi da erogare alle seguenti categorie:

- a) soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare;
  - b) comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
- a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;
  - b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
  - c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;
  - d) i criteri per la determinazione dell'ammissibilità dei contributi;
  - e) i termini del bando per individuare le aziende conven-

zionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni beneficiari dei contributi;

f) i criteri per l'eventuale revoca dei contributi.

7. I fondi sono ripartiti tra i comuni, singoli o associati, che abbiano adottato il proprio piano di lavoro, in conformità con le previsioni del documento di cui al comma 2, per bonificare piccole quantità di amianto, fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta ammissibile e per un numero minimo di interventi previsto nel bando di gara di cui al comma 6, lettera e).

8. I comuni espletano le attività di propria competenza relative alla bonifica di aree pubbliche, nonché quelle relative alle richieste di contributo presentate negli uffici comunali dai soggetti privati.

9. Per le verifiche di competenza sugli interventi oggetto del contributo, le ASL fanno riferimento al documento tecnico concernente il piano di lavoro di cui al comma 2.

**Art. 3**  
**(Piano Regionale Amianto Lombardia - PRAL)**

1. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il «Piano Regionale Amianto Lombardia» di seguito denominato PRAL.

2. Il PRAL contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1.

3. Per la redazione del PRAL, le Direzioni generali Qualità dell'ambiente, Risorse idriche e servizi di pubblica utilità e Sanità istituiscono apposita commissione interdisciplinare tecnico-scientifica.

4. Il PRAL ha durata quinquennale ed è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in seguito a modifiche che dovessero intervenire nella legislazione, o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l'attuazione dello stesso, e comunque ogni due anni.

**Art. 4**  
**(Contenuto del PRAL)**

1. Il PRAL è articolato nei seguenti punti:

- a) conoscenza del rischio attraverso l'effettuazione di:
  - 1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall'ASL in collaborazione con i comuni del territorio;
  - 2) mappatura georeferenziata dell'amianto presente sul territorio regionale, effettuata dall'ARPA;
  - 3) monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'aria;
- b) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l'individuazione delle priorità per effettuare la medesima;
- c) definizione delle priorità degli interventi di bonifica, da parte del Nucleo amianto di cui all'articolo 8;
- d) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico attraverso:
  - 1) raccolta di dati epidemiologici;
  - 2) sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto;
  - 3) utilizzo del Registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto;
- e) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell'ARPA;
- f) definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento attraverso:

- 1) censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento;
- 2) individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento;
- g) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell'ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;
- h) promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto.

#### **Art. 5 (Registri)**

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del PRAL, presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti registri:

- a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando:
  - 1) tipo di amianto;
  - 2) luogo dove è presente;
  - 3) grado di conservazione;
  - 4) quantitativo presunto;
  - 5) pericolosità di dispersione delle fibre;
  - 6) livello di priorità dei tempi di bonifica;
- b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.

2. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sono definite dal PRAL.

3. Sono delegati alle ASL la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che utilizzano indirettamente l'amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche a manufatti ed a strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, nonché il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge 257/1992. Le suddette imprese trasmettono all'ASL nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all'ASL nel cui territorio è situata l'unità produttiva, la relazione di cui all'articolo 9 della legge 257/1992. La relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all'obbligo di relazione.

4. È abrogato l'articolo 4, comma 58 sexies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

5. Su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità viene potenziato il Registro regionale dei mesoteliomi.

#### **Art. 6 (Obblighi dei proprietari)**

1. Al fine di conseguire il censimento completo dell'amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a:

- a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all'ASL competente per territorio, qualora non già effettuato;
- b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla

ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza;

- c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente.

2. La tipologia e il grado di dettaglio dell'informazione da comunicare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale contestualmente all'approvazione del PRAL.

3. L'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, comma 1, è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi.

#### **Art. 7 (Laboratori)**

1. I laboratori pubblici e privati che effettuano attività analitiche sull'amianto devono soddisfare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), rispondendo a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi.

2. Nel PRAL sono definiti i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori e per i programmi di controllo di qualità dei medesimi.

#### **Art. 8 (Organismi di controllo)**

1. Con l'obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL, è istituito un Nucleo amianto presso la Direzione generale Sanità.

2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione del PRAL.

3. La Giunta regionale, sulla base delle modalità operative definite dal PRAL, imposta un piano informativo, rivolto alla popolazione, che contiene, in fasi successive e cadenzate, le modalità ed i tempi dei censimenti avviati, nonché l'aggiornamento dei dati rilevati e degli interventi effettuati. Tale campagna di informazione e sensibilizzazione si avvale di una pluralità di strumenti, articolati su base provinciale.

#### **Art. 9 (Norma finanziaria)**

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 e per le azioni informative di cui all'articolo 8, comma 3, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 1.000.000,00.

2. All'onere complessivo di € 1.000.000,00 previsto dal comma 1 si provvede con le risorse statali vincolate stanziare all'UPB 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

#### **Art. 10 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 29 settembre 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/879 del 23 settembre 2003)

(BUR2003022)

(4.4.1)

**Regolamento regionale 1 ottobre 2003 - n. 21****Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla l.r. 3 giugno 2003, n. 6**

LA GIUNTA REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

**Art. 1**  
**(Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003 «Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti», disciplina:

- A) i requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «elenco»;
- B) le modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Comitato».

**A) REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
NELL'ELENCO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI  
DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI**

**Art. 2**  
**(Requisiti per l'iscrizione delle associazioni  
nell'elenco regionale)**

1. Ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco istituito presso la Giunta regionale, le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni;
- b) avere una rappresentanza regionale, preferibilmente attestata dallo statuto;
- c) avere, in base allo statuto, come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro, ed un ordinamento a base democratica;
- d) svolgere l'attività di tutela dei consumatori ed utenti, con continuità, in ambito regionale, da almeno due anni;
- e) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, articolato per sedi operative;
- f) redigere un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenere le scritture contabili conformemente alla vigente normativa in materia di contabilità;
- g) ad attestazione della rappresentatività:
  - svolgere con continuità attività di assistenza e consulenza ai consumatori ed utenti, utilizzando allo scopo idonei strumenti, anche informatici;
  - promuovere campagne di informazione e comunicazione e/o di monitoraggio;
  - avere sedi operative in almeno tre Province della Regione ed un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale;  
*ovvero* sedi operative in almeno cinque Province della Regione e iscritti in numero non inferiore allo 0,2 per mille delle rispettive popolazioni provinciali;
  - ovvero* sedi operative in almeno sette Province della Regione;
  - ovvero* iscritti in numero non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale;
- h) non avere rappresentanti legali che abbiano subito al-

cuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione o che rivestano qualifica di imprenditori o di amministratori in imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, attive nei settori in cui opera l'associazione.

2. In apposite sezioni dell'elenco possono essere iscritte le associazioni dei consumatori e degli utenti che operino in aree comunali o sovracomunali della Regione, con almeno 500 iscritti, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lett. a), b), c), d, e), f), g) primo e secondo alinea, h), che non siano emanazione di altre associazioni regionali.

**Art. 3**  
**(Procedimento per l'iscrizione delle associazioni  
nell'elenco)**

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le associazioni dei consumatori e degli utenti devono presentare, in sede di prima applicazione della legge entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, alla competente Direzione Generale della Giunta regionale, apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la denominazione dell'associazione e la sede legale, corredata della seguente documentazione:

- 1) copia conforme all'originale dello statuto e dell'atto costitutivo;
- 2) relazione sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risultino la composizione degli organi sociali nonché i soggetti che operano all'interno dell'associazione medesima nella Regione;
- 3) relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti che l'associazione svolge con continuità, in ambito regionale, da almeno due anni, l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti;
- 4) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante concernente la tenuta dell'elenco degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce la domanda, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari;
- 5) relazione, comprensiva di dati quantitativi, sull'attività svolta nell'anno precedente a quello della domanda;
- 6) relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultino sia quanto indicato alla lettera g) dell'art. 2, sia ogni elemento utile ad inquadrare l'attività e l'area in cui opera l'associazione sul territorio regionale, con particolare riferimento alle tematiche trattate, alle Province servite, alle sedi operative attive, alla registrazione dei contatti attivati e degli esiti delle assistenze fornite, alle campagne di informazione ed educazione effettuate, ai siti web resi operativi;
- 7) copia conforme all'originale del bilancio annuale delle entrate e delle uscite dell'anno precedente, con indicazione delle quote versate dagli associati, e dichiarazione di regolare tenuta dei libri contabili, o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, copia del rendiconto economico, contenente anch'esso indicazione delle quote versate dagli associati, e dichiarazione di regolare tenuta dei libri contabili;
- 8) autodichiarazione resa dal legale rappresentante dell'associazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. h);
- 9) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione circa la sussistenza di un ordinamento a base democratica;
- 10) dichiarazione con la quale il legale rappresentante attesta che l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi, non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni.

La domanda e le relazioni di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) sono predisposte secondo appositi modelli forniti dalla competente Direzione generale (Allegato 1 e Allegato 2).

2. Le associazioni hanno l'obbligo di conservare, per un periodo di cinque anni, tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e di presentarla alla Direzione Generale competente della Giunta regionale per gli eventuali controlli o in caso di contestazione.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata all'accertamento, da parte della competente Direzione Generale della Giunta regionale, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti ed è disposta con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul BURL, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.

4. Le domande pervenute incomplete non possono essere prese in considerazione.

#### **Art. 4 (Elenco delle associazioni)**

1. L'elenco delle associazioni riconosciute riporta, per ciascuna di esse, i relativi estremi identificativi ed i dati statutari, oltre ad una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'associazione, tratte dalla relazione fornita dall'associazione medesima ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 6).

2. Riguardo alle associazioni di cui all'art. 2, comma 2, sono riportate nell'elenco le indicazioni fornite dalle associazioni medesime nella apposita relazione riguardante il numero di iscritti, le aree di competenza ed ogni elemento utile ad identificare l'attività.

#### **Art. 5 (Aggiornamento dell'elenco delle associazioni)**

1. Le domande di iscrizione da parte di nuove associazioni devono essere presentate entro il 31 gennaio o il 30 giugno di ogni anno.

2. Le associazioni già iscritte debbono presentare, ai fini del mantenimento nell'elenco, entro il 31 gennaio di ogni anno:

- a) dichiarazione resa dal legale rappresentante di permanenza dei requisiti di cui all'art. 2;
- b) copia del bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati, o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, copia del rendiconto economico, contenente anch'esso indicazione delle quote versate dagli associati, e dichiarazione di regolare tenuta dei libri contabili;
- c) relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente e ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività.

Qualora siano intervenute modificazioni sostanziali in rapporto ai requisiti di cui all'art. 2, occorre presentare, congiuntamente alla dichiarazione riferita ai requisiti non variati, anche la documentazione attestante le variazioni occorse, per l'assunzione da parte della Direzione generale competente delle eventuali determinazioni del caso.

3. La competente Direzione Generale della Giunta regionale cura ogni anno l'aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti ed il controllo del mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché la pubblicazione dell'elenco sul BURL e la relativa pubblicizzazione nelle forme ritenute più opportune.

#### **Art. 6 (Cancellazione di associazione dall'elenco)**

1. La perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione o la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 5 del presente regolamento comportano la cancellazione dell'associazione dall'elenco.

2. La cancellazione dall'elenco è adottata con deliberazione della Giunta regionale e comunicata alla associazione interessata. Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sul BURL.

#### **Art. 7 (Codice di condotta)**

1. Al fine di favorire il processo di crescita organizzativa e tecnico-professionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco, le stesse potranno aderire al Codice di condotta definito nell'ambito del Comitato regionale di cui al successivo art. 9 e approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, comportante l'impegno ad operare secondo regole condivise e principi tendenti alla qualificazione dell'attività di gestione, alla trasparenza, all'attenzione alle esigenze dei cittadini, alla partecipazione alla vita associativa, alla collaborazione tra le associazioni.

#### **Art. 8 (Norma transitoria)**

1. In fase di prima applicazione della legge, la validità dell'iscrizione annuale di cui all'art. 3, comma 1, viene estesa al 31 dicembre 2004.

2. Conseguentemente a quanto stabilito dal comma 1, la documentazione attestante la permanenza dei requisiti ai fini del mantenimento delle associazioni nell'elenco dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2005.

#### **B) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, ORGANIZZAZIONE E ATTIVAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI**

#### **Art. 9 (Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Costituzione e durata)**

1. Il Comitato, composto dall'Assessore regionale competente per materia, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuna associazione iscritta nell'elenco in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett h, ove non siano previste forme di rappresentanza congiunta, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura; continua ad esercitare comunque le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo comitato che deve avvenire entro novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Presidente della Giunta nomina, su designazione delle associazioni, i membri supplenti.

3. Le designazioni dei membri effettivi del Comitato e dei rispettivi supplenti devono pervenire alla Regione entro 30 giorni dalla data di inoltro della formale richiesta.

4. Per le associazioni di cui alla apposita sezione dell'elenco di cui al precedente art. 2, comma 2, possono essere previste forme di rappresentanza congiunta.

5. I componenti del Comitato possono essere sostituiti, su proposta delle associazioni interessate, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.

#### **Art. 10 (Modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione del Comitato)**

1. Il Comitato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale.

2. Il Comitato, presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge, nella prima seduta, il Vice Presidente, fra i membri designati dalle associazioni.

3. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva la richiesta, con relativa indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei componenti in carica.

4. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

5. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

**6.** Ai lavori del Comitato possono partecipare, su invito, senza diritto di voto, anche soggetti esterni, in relazione alla specificità delle tematiche trattate.

Il Comitato, in particolare, può avvalersi della consulenza delle strutture regionali competenti per materia, dell'Agenzia Regionale per la Protezione ambientale (ARPA) e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Il Comitato può procedere alla audizione di Enti, Organizzazioni, Imprese e singoli cittadini.

**7.** Il Comitato può costituire, nel proprio ambito, gruppi di lavoro ristretti per l'analisi di particolari tematiche o la realizzazione di specifiche ricerche, sottoponendo alla valutazione collegiale dei suoi componenti convocati in riunione plenaria le risultanze di tali indagini.

**8.** La funzione di segretario del Comitato è svolta da un funzionario regionale di categoria non inferiore alla D, designato dall'Assessore competente e nominato con apposito atto.

**9.** Il Comitato, entro due mesi dalla sua costituzione, approva il regolamento interno per lo svolgimento delle sue attività, sulla base del presente regolamento.

---

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 1 ottobre 2003

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/14276 del 30 settembre 2003)

ALLEGATO 1

**SCHEMA DOMANDA**

Alla Regione Lombardia  
 D.G. Commercio, Fiere e Mercati  
 U.O. Commercio  
 Struttura Tutela del Consumatore e  
 sostegno al sistema commerciale  
 via Pola, 14  
 20124 Milano

Oggetto: *Domanda di iscrizione nell'Elenco regionale delle Associazioni senza scopo di lucro ed aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti, ai sensi della l.r. 6/2003.*

Il sottoscritto/a .....  
 C.F. n. ...., nato/a il .....  
 a ..... prov. ....  
 residente a ..... prov. ...., piazza/via .....  
 cap ..... tel. .... fax n. ....

*in qualità di Legale Rappresentante di*

.....  
 con sede legale in ..... prov. ....  
 piazza/via ..... cap .....  
 C.F. n. .... partita IVA n. ....  
 E-mail .....

**DOMANDA**

in nome e per conto della succitata Associazione, che possiede i requisiti previsti, l'iscrizione nell'Elenco regionale delle Associazioni senza scopo di lucro ed aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti, ai sensi della l.r. 6/2003.

A tal fine allega la documentazione richiesta.

Cordiali saluti.

Data .....

*(Il Legale Rappresentante)*

**ALLEGATI ALLA DOMANDA:**

1. copia conforme all'originale dello statuto e dell'atto costitutivo;
2. relazione sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risultano la composizione degli organi sociali nonché i soggetti che operano all'interno dell'associazione medesima nella Regione;
3. modello regionale di autodichiarazione inerente le relazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6, comma 1, art. 3 del regolamento attuativo della l.r. 6/2003;
4. copia conforme all'originale del bilancio annuale delle entrate e delle uscite dell'anno 2002, con indicazione delle quote versate dagli associati, e dichiarazione di regolare tenuta dei libri contabili, o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, copia del rendiconto economico, contenente anch'esso indicazione delle quote versate dagli associati, e dichiarazione di regolare tenuta dei libri contabili;
5. autodichiarazione resa dal legale rappresentante dell'associazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. h);
6. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione circa la sussistenza di un ordinamento a base democratica;
7. dichiarazione con la quale il legale rappresentante attesta che l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi, non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni.

## ALLEGATO 2

**MODELLO PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1,  
PUNTI 3, 4, 5, 6 DEL REGOLAMENTO***Disponibilità del file richiedendolo alla Struttura regionale competente)*

.....

Alla Regione Lombardia  
 D.G. Commercio, Fiere e Mercati  
 U.O. Commercio  
 Struttura Tutela del Consumatore e  
 sostegno al sistema commerciale  
 Via Pola, 14  
 20124 Milano

Oggetto: *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà-autocertificazione inerente l'attestazione dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, punti 3, 4, 5, 6 del Regolamento della Regione Lombardia attuativo della l.r. n. 6/2003.*

Il sottoscritto (*cognome e nome*) .....,  
 Codice fiscale. n. ...., nato/a il .....,  
 a ..... prov. ....,  
 residente a ..... prov. ....,  
 piazza/via ..... cap. ....,  
 tel. .... fax n. ....

*in qualità di Legale Rappresentante della associazione*

(*sigla e denominazione per esteso*) .....,  
 con sede legale regionale in ..... prov. ....  
 cap. .... piazza/via .....  
 Codice fiscale ..... Partita IVA n. ....  
 E-mail .....

avvalendosi delle disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di autocertificazioni e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA****1) IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3, COMMA 1, PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO,**

che l'associazione stessa svolge con continuità, in ambito regionale, l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti, da almeno due anni, e precisamente a far tempo dal (*data di inizio attività*) .....

A tale riguardo, specifica quanto segue (*riportare, se ritenuto necessario, una specifica di quanto sopra dichiarato*):

.....  
 .....  
 .....  
 .....

**2) IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3, COMMA 1, PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO,**

che l'associazione stessa provvede alla tenuta dell'elenco degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre ..... (*indicare l'anno antecedente a quello cui si riferisce la domanda*).

A tale riguardo, specifica:

- che gli iscritti registrati risultano essere in numero di ..... (*numero complessivo degli iscritti regionali riferiti all'anno sopra indicato*);

- che le quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari consistono in Euro (*quote sociali, iscrizioni riferite all'anno sopra indicato*) .....



Specifica, in proposito, quanto segue (*note in merito a quanto sopra dichiarato, alle modalità di registrazione dei soci, alle tipologie di soci, ai soci volontari, agli importi della quota di iscrizione per tipologia di iscritto, alle modalità di iscrizione/adesione*):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**3) IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3, COMMA 1, PUNTO 5 DEL REGOLAMENTO,**

che l'attività svolta dall'associazione stessa nell'anno (*indicare l'anno precedente a quello della domanda*) è consistita in (*elencare sinteticamente le tematiche prioritarie affrontate nell'anno indicato, le azioni significative svolte, i servizi forniti*):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

A tale riguardo, specifica quanto segue (*fornire le specifiche relative a quanto sopra indicato, e i dati quantitativi inerenti*):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**4) IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3, COMMA 1, PUNTO 6 DEL REGOLAMENTO,**

che l'associazione stessa:

- 1) svolge con continuità attività di assistenza e consulenza ai consumatori ed utenti, utilizzando allo scopo idonei strumenti, elencati al successivo punto a);
  - 2) promuove campagne di informazione e comunicazione e/o di monitoraggio, specificate al successivo punto b);
  - 3) ha sedi operative nelle Province / Iscritti, come indicati al successivo punto c).
- a) Strumenti utilizzati (*indicare i mezzi, anche informatici, e le modalità operative adottati, specificando i siti internet/web regionali, locali resi operativi*):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- b) Campagne di informazione e comunicazione e/o di monitoraggio attuate (*indicare le principali campagne svolte, se nazionali/internazionali, regionali o locali ed il relativo periodo di svolgimento*):

.....  
.....  
.....  
.....

- c) Province con sedi operative/Iscritti (*indicare rispettivamente numero di province e numero di iscritti*)
  - Province n. .... (*specificare quali*): .....
  - Iscritti (*indicare se il dato è riferito all'ambito regionale o provinciale e, in quest'ultimo caso, a quale provincia è ascritto*):
    - n. ....
    - n. ....
    - n. ....
    - n. ....
    - n. ....

A tale riguardo, specifica quanto segue (*indicare gli elementi utili a specifica di quanto sopra dichiarato, in particolare, riguardo a tematiche trattate, sedi operative attive, servizi svolti, registrazione di contatti attivati ed esiti delle assistenze fornite*):

Tematiche trattate

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sedi operative attive

.....

.....

.....

.....

Servizi svolti

.....

.....

.....

.....

.....

Registrazione contatti attivati ed esiti delle assistenze fornite (*numero dei reclami raccolti, dei tentativi di conciliazione avviati, delle esperienze di conciliazione attraverso le Camere di Commercio, dei ricorsi giudiziari avviati, ecc.*)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Altro

.....

.....

.....

.....

Dichiara gli ulteriori seguenti elementi (*rapporti/collaborazioni con enti pubblici regionali/nazionali/internazionali, collaborazioni con altre associazioni, collaborazioni con soggetti privati, pubblicazioni regionali/tematiche, attività di formazione, iniziative particolari*):

Rapporti/collaborazioni con enti pubblici

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Collaborazioni con altre associazioni

.....  
.....  
.....  
.....

Collaborazioni con soggetti privati

.....  
.....  
.....

Pubblicazioni regionali/tematiche

.....  
.....  
.....

Attività di formazione

.....  
.....  
.....

Iniziative particolari

.....  
.....  
.....

Altro

.....  
.....  
.....

Dichiara, inoltre, di consentire la trattazione dei dati forniti e di dare il consenso all'utilizzo dei dati stessi ai sensi della legge 675/96 artt.10, 20, 27.

In fede  
(Firma del dichiarante)\*

.....

Data .....

Allegata fotocopia del documento di identità n. ....

\* Ai sensi dell'art. 38, c. 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'autentica della firma in calce alla dichiarazione oltre alle consuete forme di autenticazione potrà essere resa allegando alla dichiarazione stessa fotocopia di documento valido di identità del firmatario.

